CITTÀ DI SAN GIOVANNI ROTONDO

UFFICIO DEL SINDACO

Reg. Ordinanza n° 76 del 20 Agosto 2026

OGGETTO: **ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE, DECORO E SICUREZZA NELLA CONDUZIONE DEI CANI. TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL PERIODO ESTIVO.**

IL SINDACO

Premesso che pervengono all'Amministrazione Comunale svariate segnalazioni da parte dei cittadini, con le quali viene evidenziato il disagio determinato dagli olezzi e dagli inconvenienti anche igienico-sanitari che derivano dalla presenza di deiezioni, sia solide sia liquide degli animali di affezione, sulle superfici pavimentate e sugli altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 con specifico riferimento all'art. 7 bis ed art. 50;

Richiamato, in particolare, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di emettere apposita Ordinanza, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…omissis….;

Considerato il notevole e crescente numero di animali di affezione, secondo la nozione di cui alla Legge 281/91, in particolare di cani, presenti sul territorio comunale;

Rilevato che:

- in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale si è constatata una diffusa presenza di urina di animali di affezione, in particolare di cani, che imbratta pavimentazioni stradali, marciapiedi, spazi pedonali e aree a verde, pneumatici di automobili parcheggiate, di motocicli e similari, con conseguente formazione di odori sgradevoli, fenomeni di incrostazione, degrado urbano e potenziale rischio igienico-sanitario;
- le superfici pubbliche rappresentano beni comuni da tutelare per garantire decoro, igiene e vivibilità urbana;
- vi è un diffuso malcostume tra i proprietari/conduttori dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti organici, nonché alla pulizia mediante la diluizione con acqua delle deiezioni liquide;

Preso atto del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e, in particolare, dell'art. 21 – ***conduzione sicura e custodia di cani e altri animali*** – nonché dell'Ordinanza n°53 del 25/6/2025;

Considerato che:

- chi accompagna i cani nelle zone pedonali e nelle aree a verde, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, è tenuto a rimuovere nell'immediato le deiezioni solide del cane accompagnato facendo uso di mezzi idonei a rimuoverle e di cui deve essere in possesso nell'immediato;

- occorre tenere nella debita considerazione il benessere degli animali, anche in ragione delle condizioni meteo e delle temperature che, negli ultimi anni nel periodo estivo, sono particolarmente elevate sì da determinare, soprattutto nella fascia oraria dalle ore 11,00 alle ore 18,00, un innalzamento termico dell'ambiente e della pavimentazione stradale tale da determinare una sofferenza fisica degli animali con potenziale rischio di colpi di calore e lesioni ai cuscinetti delle zampe;
- sono pervenute, e continuano a pervenire, diverse segnalazioni da parte di cittadini e/o di Associazioni con le quali vengono poste in evidenza le condizioni di detenzione di animali d'affezione su balconi terrazzi e similari;
- nei pressi della zona cimiteriale è stato istituito un fido park per lo sgambettamento dei cani;

Rilevata la necessità di:
- dover preservare l'igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di scarse precipitazioni atmosferiche che aggravano l'impatto determinato dagli escrementi animali, anche liquidi, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;
- dover provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree suddette siano immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno conseguentemente dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato dalle deiezioni liquide;
- dover adottare, nelle more di una regolamentazione comunale *ad hoc*, misure atte a prevenire e contenere tali fenomeni, soprattutto nel periodo estivo, più critico dal punto di vista meteo-climatico;
- di dover rimarcare che i proprietari/detentori, a qualsiasi titolo, qualora non provvedano alla rimozione ed alla pulizia dell'area interessata dalle deiezioni, oppure siano sprovvisti degli strumenti idonei, da esibire su richiesta del Pubblico Ufficiale, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria;
- dover emanare un apposito provvedimento finalizzato a garantire oltre l'igiene pubblica anche il benessere degli animali;

Riconosciuta la propria competenza in materia e per le motivazioni di cui sopra, anche in materia di igiene, nonché di vivibilità delle città;

Vista:
- la Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;
- la Legge regionale n.2 del 07/02/2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione abrogazione L.R. 03/04/1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";
- il Regolamento Regione Puglia n°14 del 19 dicembre 2023 "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2 - "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
- gli artt. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali".
- il D.lgs. n.267/2000;
- l'Ordinanza sindacale n°53/2025;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana, giusta Delibera di Consiglio comunale n°46 del 28/9/2020, nonché dall'Ordinanza n°53 del 25/6/2025, con le relative sanzioni previste dagli atti *de quibus*, che quivi si intendono integralmente richiamate;

ORDINA

<u>a far data dal 24 agosto 2026,</u> che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali d'affezione rispettino i seguenti divieti e prescrizioni:

NORME COMPORTAMENTALI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA

A) è fatto divieto assoluto di condurre i cani nelle aiuole di tutti i giardini pubblici;

B) è vietato abbandonare in spazi e strade pubbliche, ovvero in zone pavimentate dei parchi e giardini pubblici attrezzati, gli escrementi solidi depositati dai cani durante le loro passeggiate;

B.1) a tale scopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di idoneo kit per la pulizia e di un numero appropriato di sacchetti o altri strumenti idonei biodegradabili;

B.2) quanto sopra dovrà essere sempre condotto al seguito durante le passeggiate con il cane ed esibito a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;

B.3) gli escrementi dovranno essere riposti negli appositi contenitori collocati lungo le strade cittadine;

B.4) è vietato depositare gli escrementi canini nei cestini portarifiuti o altro luogo non idoneo;

C) il detentore del cane deve dotarsi preventivamente e portare con se un contenitore (bottigliette, spruzzatori, ecc.) adeguato a trasportare acqua, senza l'aggiunta di detergenti, da utilizzare per il risciacquo di qualsiasi superficie venga sporcata dall'urina dell'animale in tutte le aree urbane pubbliche o a uso pubblico pavimentate e relativi manufatti, nonché su ogni elemento di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

D) è vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche;

E) nelle aree a verde attrezzate per il gioco dei bambini è vietato, altresì, condurre i cani privi di guinzaglio e di museruola indipendentemente dalla taglia dell'animale e dalla docilità dello stesso;

NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL PERIODO ESIVO COMPRESO DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE

G) dalle ore 11,00 alle 18,00 è vietato tenere cani, gatti e altri animali in balconi, terrazze, cortili o recinti, non coibentati, esposti al sole;

H) è, inoltre, vietato in modo assoluto lasciare animali chiusi nei veicoli parcheggiati; nessun animale deve rimanere in spazi privi di ricircolo d'aria o senza ombra permanente;

I) i proprietari e i detentori dovranno predisporre ciotole d'acqua fresca con frequenti ricambi, antiribaltamento e poste rigorosamente all'ombra;

L) gli animali devono poter accedere autonomamente a spazi interni freschi o riparati e non devono essere mai lasciati soli in ambienti a rischio durante le ore più calde della giornata.

Dall'osservanza della presente Ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

SANZIONI

M) Fatte salve le violazioni di natura penale nonché quelle non disciplinate da questo provvedimento:

M.1) le violazioni di cui alle lettere A) - B) – D) – E) soggette a sanzioni amministrative pecuniarie con pagamento in misura ridotta pari ad €. 300,00 (trecento,00), così come previsto dalla Delibera di G.C. n°110 del 8/7/2020;

N) **Fatte salve le violazioni di natura penale**, nonché quelle non disciplinate da questo provvedimento:

N.1) le violazioni di cui alla lettera C) – G) - H) – I) – L) saranno soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da €.25,00 ad €.500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di €.50,00 per i trasgressori;

N.2) in caso di grave e imminente pericolo, l'animale verrà sequestrato e messo in salvo subito, i costi di trasporto, cura e custodia in canile/struttura saranno addebitati al proprietario, salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli artt. 544-ter e 727 c.p..

La presente Ordinanza è valida su tutto il territorio del Comune di San Giovanni Rotondo ed entrerà in vigore dal 24 agosto 2026.

AVVERTE CHE

fatte salve le disposizioni sanzionatorie specifiche contenute in riferimenti normativi nazionali e regionali, nonché negli atti e provvedimenti amministrativi **- Regolamento di Polizia Urbana, giusta Delibera di Consiglio comunale n°46 del 28/9/2020 e dall'Ordinanza n°53 del 25/6/2025**:

- le violazioni alla presente Ordinanza di cui alle lettere A) - B) – D) – E) saranno punite ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n°122 del 14 ottobre 2020, con la sanzione amministrativa di € 300,00, stabilita secondo le procedure ex art. 16/2°c della Legge 689/81;
- le violazioni alla presente Ordinanza di cui alle lettere C) – G) - H) – I) – L) saranno punite ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di €.50,00 per i trasgressori.

Le suddette violazioni saranno accertate in ossequio alla L. n. 689/1981.

Il Responsabile del procedimento, per la parte relativa alle sanzioni amministrative di cui sopra, è il Comandante della Polizia Locale, Comm. Sup. BRAMANTE Giuseppe.

DISPONE

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo e nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché la trasmissione a:

- **Comando Polizia Locale;**
- **Servizio Veterinario Asl FG**
- **Stazione e Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo**

RENDE NOTO

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 Agosto 2026

Il SINDACO
- Avv. Floriana Natale -

Firmato digitalmente da
Floriana Natale
2026-08-20 10:26:21 +0200